

**COMUNE DI CHIARAMONTI
(PROVINCIA DI SASSARI)**

**REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ATTUAZIONE
DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO
DALL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2007, N. 5, E DALL'ART. 93
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163.**

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 2007, n. 5.

Il regolamento disciplina i criteri di ripartizione destinato a retribuire il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione di progetti, dei piani di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. Esso si applica nei casi in cui il personale interno assuma incarichi nell'ambito della realizzazione di opere e di lavori.

In caso di appalti misti l'incentivo in argomento è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro. Esse sono inserite in uno specifico fondo, che è all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999.

Gli incentivi di cui al precedente comma sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, ad eccezione della lettera e).

Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, nonché la progettazione di strumenti urbanistici.

Art. 2

Entità dell'incentivo

Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche sono pari al 2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico dell'intervento.

Tali risorse sono ridotte allo 1,7% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra euro 1.000.000 ed euro 2.000.000,00; sono ridotte allo 1,5% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 5.000.000,00; sono ridotte allo 1,3% per le opere e/o i lavori aventi importo superiore ad euro 5.000.000,00.

Nel caso in cui non sia attestata da parte del responsabile di posizione organizzativa una causa di complessità, tali risorse sono ridotte nella misura dello 0,4%; sono ridotte nella misura dello 0,2% nel caso in cui sia attestata la presenza di una causa di complessità; qualora sia attestata la presenza di più cause di complessità non si applica la riduzione.

Le cause di complessità sono le seguenti:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti

- specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
 - e) opere pubbliche nelle quali sono ricomprese attività appartenenti a più di una categoria di lavori;
 - f) lavori nei quali nella gestione della sicurezza nei cantieri ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., siano previste lavorazioni in spazi o edifici aperti al pubblico;
 - g) Interventi su aree o edifici sottoposti a vincoli (urbanistici, storici, paesaggistici);

Nel caso in cui si determinino allungamenti dei tempi previsti per la progettazione e la realizzazione delle opere, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DLgs n. 163/2006, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, i compensi sono ridotti proporzionalmente fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi.

Le somme da corrispondere ai dipendenti comunali sono da considerare al netto degli oneri riflessi, i quali dovranno essere contenuti entro il limite massimo delle risorse destinate all'incentivazione.

Art. 3

Destinazione delle risorse

Le risorse quantificate a norma dell'articolo precedente vengono ripartite nella misura dell'80% tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica.

Il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. A tal fine queste risorse possono essere destinate all'incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate ex articolo 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999.

Art. 4

Attività per le quali è corrisposto l'incentivo

L'incentivo verrà corrisposto per tutte le quote parti di prestazioni che sono state espletate dai dipendenti comunali in qualità di:

- a) responsabile del procedimento;
- b) progettisti (preliminare - definitivo - esecutivo);
- c) coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione);
- d) incaricato dell'ufficio di direzione dei lavori;
- e) incaricato delle operazioni di collaudo o certificazione di regolare esecuzione;
- f) incaricato delle attività di monitoraggio e rendicontazione a supporto del responsabile del procedimento;
- g) collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

h) personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non firmando il progetto o assumendo responsabilità diretta per altre prestazioni, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile del procedimento.

E' da intendersi come attività di progettazione anche quella connessa con la redazione di perizia suppletiva e di variante nell'ambito di direzioni lavori di opere di cui il progetto sia affidato a tecnici esterni. In tal caso l'incentivo dovrà essere calcolato con riferimento al costo dei lavori per cui sia occorsa nuova progettazione.

I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui siano stati affidati formalmente gli incarichi per lo svolgimento delle attività sopra indicate, con provvedimento del responsabile di posizione organizzativa, garantendo una opportuna rotazione del personale, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. Il provvedimento deve individuare specificatamente gli incaricati e l'oggetto dell'incarico, compreso il personale chiamato a svolgere compiti di supporto.

Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il responsabile del procedimento, fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.

Lo stesso responsabile di posizione organizzativa verifica ed attesta formalmente, prima della liquidazione dei compensi in argomento, il regolare svolgimento delle attività, il raggiungimento degli obiettivi fissati ed il rispetto dei vincoli dettati dal presente regolamento.

Art. 5

Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

A) Affidamento incarichi ai soli dipendenti comunali.

Il fondo, in caso di affidamento ai tecnici comunali delle singole fasi dell'opera, verrà ripartito nel seguente modo:

1) L'80% dell'importo da ripartire (2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza) sarà ripartito nel seguente modo:

I) Responsabile del procedimento	30,00 %
- supporto tecnico (eventuale)	10,00 %
- supporto amministrativo (eventuale)	10,00 %

In caso di assenza di personale a supporto le relative quote sono riconosciute al R.P.

L'incentivo verrà ripartito nella percentuale del 33,3% per ciascuna delle seguenti fasi:

- Fase progettuale – procedura di affidamento dei lavori;
- Validazione;
- Fase esecutiva dei lavori;

II) Progettazione, DL, Collaudo (come sotto indicato):	37,50 %
i. Progetto preliminare	10,00 %
ii. Progetto definitivo	8,00 %
iii. Progetto esecutivo	6,00 %
iv. Coordinatore sicurezza in fase di progettazione/esecuzione	2,50 %
v. Direzione dei lavori	8,00 %
vi. Collaudo o accertamento Regolare Esecuzione	3,00 %

In caso di prestazioni a supporto delle attività sopra riportate le suddette percentuali verranno ridotte del 25% e tale percentuale verrà riconosciuta al personale incaricato del supporto.

III) Attività di monitoraggio e rendicontazione	12,50 %
--	----------------

Se ad un unico soggetto compete lo svolgimento di più funzioni, lo stesso usufruisce delle relative quote cumulate.

Le quote parti della predetta somma corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai

dipendenti dell'amministrazione, costituiscono economie che come tali possono essere impegnate nell'opera pubblica.

2) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

B) Affidamento incarichi a tecnici e professionisti esterni.

Nel caso di affidamento a tecnici o professionisti esterni di tutte o parti delle mansioni inerenti la Progettazione, Sicurezza, D.L. e collaudo, di cui ai precedenti punti A), I), II), al Responsabile del procedimento spetta una maggiorazione del 25,00 % sulla percentuale di incentivo, pertanto la percentuale massima di incentivo riconosciuta al RUP ammonta al 62,50 %, mentre le relative quote percentuali delle singole mansioni affidate a terzi che costituiscono economie vengono proporzionalmente ridotte. Pertanto la relativa tabella di ripartizione sarà la seguente:

1) L'80% dell'importo da ripartire (2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza) sarà ripartito nel seguente modo:

- Responsabile del procedimento	32,50 %
- supporto tecnico (eventuale)	15,00 %
- supporto amministrativo (eventuale)	15,00 %

In caso di assenza di personale a supporto le relative quote sono riconosciute al R.P.

L'incentivo verrà ripartito nella percentuale del 33,3% per ciascuna delle seguenti fasi:

- Fase progettuale – procedura di affidamento dei lavori;

- Validazione;

- Fase esecutiva dei lavori;

- Progettazione, DL, Collaudo (come ripartito sotto): **25,00 %**

a) Progetto preliminare	6,70 %
b) Progetto definitivo	5,30 %
c) Progetto esecutivo	4,00 %
d) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione/esecuzione	1,70 %
e) Direzione dei lavori	5,30 %
f) Collaudo o accertamento Regolare Esecuzione	2,00 %

In caso di prestazioni a supporto delle attività sopra riportate le suddette percentuali verranno ridotte del 25% e tale percentuale verrà riconosciuta al personale incaricato del supporto.

- Attività di monitoraggio e rendicontazione **12,50 %**

Se ad un unico soggetto compete lo svolgimento di più funzioni, lo stesso usufruisce delle relative quote cumulate.

Le quote parti della predetta somma corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'amministrazione, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie che possono essere impegnate nell'opera pubblica.

2) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 6

Espletamento dell'incarico

Le spese vive e quelle necessarie per la redazione dei progetti e la produzione degli elaborati progettuali rientrano nell'ambito delle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Tra le spese da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di

carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento, nonché tutte le altre somme occorrenti e previste nell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7

Finanziamento del fondo

Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per ogni singola opera o lavoro, comprensivi delle somme relative agli oneri riflessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.

Nei quadri economici dei progetti deve essere espressamente indicato l'ammontare delle spese tecniche che vengono finanziate con il fondo di cui al presente articolo.

Art. 8

Liquidazione dell'incentivo

L'incentivo verrà corrisposto a seguito dell'approvazione delle varie fasi progettuali.

Per l'attività del responsabile del procedimento si procederà alla liquidazione del 50% dell'incentivo all'atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il restante 50% a seguito di ultimazione dell'opera.

Per la direzione dei lavori si procederà alla liquidazione dopo l'affidamento dell'incarico, sulla base delle fasi di realizzazione dell'opera.

Per le altre prestazioni si farà riferimento all'atto amministrativo di approvazione.

Art. 9

Copertura rischi professionali

Il comune dovrà provvedere, in nome e per conto del dipendente incaricato, alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale con le modalità e i termini di cui al D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e relativo Regolamento DPR 207/2010.

In particolare, tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi gli oneri per l'assicurazione dei dipendenti.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

Art. 11

Clausola finale

Per le parti eventualmente in contrasto con la normativa Regionale e/o Statale in materia di appalti, il presente Regolamento s'intende subordinato alle suddette norme vigenti, tenendo conto, in ogni caso dell'art. 117 della Costituzione Italiana e della potestà legislativa della Regione Autonoma della Sardegna.